

Fondo risorse decentrate - 2020

Art.1 - Premessa

Il giorno ____/ ____/ **2020**, presso la sede dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova, Piazza della Vittoria 12 interno 4, si sono incontrati per l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (di seguito detto "Ordine") il Presidente F.F. Alessandro Bonsignore e la Segreteria comprensoriale della F.P. C.G.I.L., così come previsto dall'art. 76 per la Costituzione Fondo risorse decentrate.

Art. 2 - Dotazione organica

AREA	NUMERO UNITÀ
DIRIGENTE	0
C	4
B	2
A	1

Al 01/01/2020 il personale in servizio risulta così composto (allegato 0):

AREA / Dotazione Organica	Livello economico / unità in forza				
A / 1	A1 0	A2 1	A3 0		
B / 2	B1 0	B2 0	B3 2		
C / 4	C1 0	C2 0	C3 2	C4 0	C5 2

PARTE NORMATIVA

Art. 3 – Orario di servizio e di lavoro

Orario di servizio

È distribuito su 5 giorni settimanali: dal lunedì al venerdì dalle 08.15 alle 17.30.

Orario di lavoro

È fissato in 36 ore settimanali ed articolato come da tabella allegata al presente accordo (*allegato 1*), l'ingresso può avvenire a 15 minuti dopo rispetto al previsto orario.

La fascia di presenza obbligatoria è la seguente:

8.30 - 14.30: dal lunedì al venerdì, con due rientri con orario 8.30 – 17.30.

Salvo permessi a recupero o retribuiti.

La pausa pranzo è fissata in un intervallo di tempo di 15 minuti tra le ore 12.00 e le 13.00.

Permessi orari a recupero (Art. 36 CCNL Funzioni Centrali)

1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione dal Direttore dell'ufficio o suo delegato. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue.

2. Per consentire al responsabile dell'ufficio di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata con ragionevole preavviso e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati di volta in volta dal Direttore o suo delegato.

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese corrente o quello successivo, secondo le modalità individuate dal Direttore; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Art. 4 - Formazione e aggiornamento del personale

La formazione e l'aggiornamento professionale del personale possono essere obbligatori e facoltativi.

Sono considerate attività di formazione e di aggiornamento obbligatorie tutte quelle promosse nell'ambito del programma delle iniziative di formazione e tutte quelle che siano ritenute indispensabili e rilevanti per adeguare le competenze del personale alle esigenze dell'organizzazione del lavoro individuate dal Direttore o dal Consiglio.

Le attività di cui sopra sono svolte durante l'orario di servizio; le relative spese sono a carico dell'Amministrazione, vengono liquidate anticipatamente a forfait o a rimborso.

Sono considerate attività di formazione e aggiornamento facoltative quelle selezionate autonomamente dal personale interessato tra le iniziative dell'Amministrazione o di Enti esterni. Tali attività sono svolte fuori dall'orario di lavoro o in orario di lavoro se autorizzate dall'amministrazione per i casi di stretta pertinenza con il ruolo ricoperto e la necessità di acquisizione di nuove competenze. Il concorso delle spese da parte dell'Amministrazione è strettamente subordinato all'effettiva connessione con l'attività di servizio.

L'Ordine riconosce nella formazione e nell'aggiornamento del personale un elemento fondamentale ed a tal fine viene stanziata annualmente una apposita somma dedicata.

Art. 5 - Servizio mensa e buoni pasto (Art. 86 CCNL Funzioni Centrali)

L'amministrazione in sostituzione del servizio mensa attribuisce al personale buoni pasto sostitutivi del valore nominale pari ad € 10,00 (dieci/00), per ogni giorno di effettiva presenza.

Le condizioni di attribuzione del buono pasto sono quelle disciplinate all'art. 1 dell'Accordo del 24 aprile 1997 per l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa per il personale del comparto Enti pubblici non economici in relazione al rinvio contenuto nell'art. 48 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995.

Si rimanda l'attribuzione dei buoni pasti salvo per il Direttore al rinnovo delle cariche Ordinarie previsto per l'anno prossimo con specifica menzione per l'inserimento a bilancio.

Art. 6 - Utilizzo del Fondo

Al personale dipendente è riconosciuto per il conseguimento di specifici risultati e/o obiettivi assegnati dall'Ente un contributo economico la cui quantificazione è individuata in apposito punto.

L'Importo sarà ripartito per tutti i dipendenti in base ai livelli retributivi (area di appartenenza), alle presenze effettive in servizio ed alle percentuali di conseguimento degli obiettivi valutati tramite scheda di valutazione allegata al presente accordo (*allegato 2*).

Così come stabilito dall'art. 77 CCNL Funzioni Centrali, L'Ordine rende annualmente disponibili per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei limiti di legge, tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle progressioni economiche e delle risorse già destinate alle

posizioni organizzative relative ad annualità precedenti. Di anno in anno, sono inoltre rese disponibili per la contrattazione integrativa le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e, ove previsti, di indennità di amministrazione, rispetto alla posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche per effetto di passaggio ad altra area o alla dirigenza. Per Enti pubblici ed Enac si tiene conto inoltre di quanto previsto rispettivamente dall'art. 89, comma 2, lett. g) e dall'art. 90, comma 2, lett. h) CCNL Funzioni Centrali.

Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa;
- b) premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale;
- c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità;
- d) indennità correlate allo svolgimento di attività di particolare impegno professionale e responsabilità;
- e) progressioni economiche;
- f) trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative;
- g) incentivi alla mobilità territoriale;
- h) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 80, nonché eventuali integrazioni alle disponibilità già previste da precedenti CCNL per tali finalità;

PARTE ECONOMICA

Art. 7 - Individuazione delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate 2020

Premesso che:

- in riferimento a quanto stabilito dal Titolo II, del CCNL Funzioni Centrali 12 febbraio 2018, relativo alle relazioni sindacali;
- l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova ha disciplinato il finanziamento del trattamento accessorio mediante la costituzione del fondo in applicazione all'art. 76 del CCNL Funzioni Centrali 12 febbraio 2018;
- l'articolo 78 del CCNL 12 febbraio 2018 in merito alla differenziazione del premio individuale;
- per l'anno 2019 il trattamento accessorio per il personale dipendente era pari a € **57.241,90**;
- visto quanto previsto dall'art. 77 del CCNL Funzioni Centrali 21 maggio 2018, di inserire nel fondo il costo delle progressioni economiche stimato in € 10.150,38 (*allegato 3*);
- visto quanto previsto dall'art. 76 comma 3 CCNL Funzioni Centrali, che prevede un incremento, con decorrenza 1 gennaio 2018, dello 0,49 % del monte salari al 31 dicembre 2015, l'incremento complessivo ricalcolato ammonta a € **584,51**.

Le parti concordano:

- di incrementare delle suddette cifre, il Fondo risorse decentrate per il personale dipendente e, pertanto, la quota finale per l'anno 2020 risulta essere pari a € **67.976,79** (57.241,90 + 10.150,38 + 584,51);

Le parti concordano altresì:

- che l'importo quantificato in € **67.976,79** per il personale inquadrato nelle posizioni economiche del CCNL Funzioni Centrali sarà suddiviso come di seguito specificato ai punti A - B - C - D - E.

A) **Fondo Progressioni economiche** € **10.150,38**:

B) **Indennità di Ente** €. **13.216,68**:

C) **Produttività Collettiva** - €. **16.750,00** dal 1.1 al 31.12:

L'erogazione della produttività collettiva è subordinata all'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni con particolare riguardo all'accoglienza e al rapido disbrigo delle pratiche nonché dei tempi di svolgimento delle attività, con particolare attenzione alle necessità dell'utenza mediante il miglioramento qualitativo dei servizi e delle modalità relazionali con il pubblico, anche attraverso l'adozione e pubblicizzazione della carta dei servizi. Gli importi sopraindicati saranno corrisposti in ragione della metà a **luglio 2020** e il restante 50% a **gennaio 2021** verificati i risultati conseguiti.

D) **Compensi per lavoro straordinario** € **12.000,00**:

Da autorizzare preventivamente da parte del Direttore con un tetto massimo di 20 ore mensili e non superiore alle 250 ore annue. Il superamento da tale tetto sarà possibile solo per eventi particolari - quali le elezioni - e comunque deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente.

E) **Attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale** € **10.800,00**:

Gli importi dei punti C) ed E) saranno corrisposti in ragione della metà a **luglio 2020** e il restante 50% a **gennaio 2021**.

F) **Performance individuale** € **3.000,00**: Al personale dipendente è riconosciuto un contributo economico commisurato alla valutazione al rendimento del singolo lavoratore. In ogni caso, l'attribuzione di compensi premiali ed incentivanti è strettamente correlata al mantenimento e/o miglioramento degli standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, alla qualità della prestazione ed all'efficienza del lavoro. I compensi destinati a incentivare la produttività individuale possono essere corrisposti solo a conclusione del processo di misurazione e valutazione della stessa. Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di meri automatismi, o in virtù dell'anzianità.

G) **Differenziazione del premio individuale** € **2.059,73**: Verrà ridistribuita tra i lavoratori che raggiungeranno obiettivi di professionalità e di interscambio del proprio ruolo in base all' Art. 78 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018.

I compensi di cui ai punti D), F) e G) potranno, nei limiti del massimale fissato, essere utilizzati secondo necessità.

Le parti si riservano di rivedere quanto pattuito in occasione della stipula del nuovo accordo e procedere alle eventuali modifiche se richieste e necessarie.

Le parti decidono di verificare l'accordo entro il **30/11/2020** per eventuali correzioni ed aggiustamenti resi necessari dall'esperienza, relativi alla somma stanziata e alle voci per il trattamento accessorio costituito dal fondo risorse decentrate, nelle more e modalità stabilite tra le parti.

Formazione e aggiornamento del personale

Nota a Verbale

Il presente accordo quando firmato dalle parti, sarà presentato per ratifica al Consiglio dell'Ordine.

Copia della delibera sarà consegnata alle parti firmatarie del presente accordo.

p. l'ORDINE DEI MEDICI
(Prof. Alessandro Bonsignore)

p. l'ORDINE DEI MEDICI
(Dott. Federico Pinacci)

p. C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA
(Beatrice Nucera)